COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - IGIENE E SANITÀ (XIV)

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE **FRASCA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE **DEL DUCA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 138

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*Approvato dal Senato in un testo unificato* (4042);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica (13);

BOFFARDI INES ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (188);

BERLOFFA ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (277);

PAG.

BIGNARDI ed altri: Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti (819);

COLUCCI ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (1881);

CARIGLIA ed altri: Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti (3964) 138

PRESIDENTE . 138, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 162, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 180, 181

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN . . 150, 162, 165

CATTANEO PETRINI GIANNINA 156

COCCIA 168, 170, 176

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . 138, 145, 146, 147, 157, 162, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 179, 180

DE MARIA 153, 164, 165, 173

DI NARDO 148, 156

FELISETTI 167, 169, 170, 176

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 150, 152, 159, 173

GASCO 143, 146, 151, 152, 153, 154, 157, 162, 165

PAG.

GULLOTTI, *Ministro della sanità* . 141, 144
LA BELLA 144, 181
MANCO 141, 142, 143, 145, 146, 151
152, 155, 156, 166, 169, 171, 177, 179
MARINELLI 167, 168, 170, 171, 175
MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione* . . 143, 145, 148, 152, 154
156, 171, 172, 173, 178, 179
MUSOTTO 154, 168, 180
REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia* 152, 154, 156
REGGIANI 178
SALVATORI 174
ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione* 139, 141, 142, 144
146, 147, 149, 150, 151, 153
156, 157, 159, 162, 165, 166
167, 169, 170, 173, 174, 178

La seduta comincia alle 10,5.

ABBIATI DOLORES, *Segretario per la XIV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Salvatori, Elkan, Reggiani e Cariglia sostituiscono rispettivamente i deputati Russo Quirino, Sartor, Nicolazzi e Pandolfo.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge del senatore Torelli: Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *(Approvati dal Senato in un testo unificato)* (4042) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica (13); Boffardi Ines ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (188); Berloffa ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (277); Bignardi ed altri: Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti (819); Colucci ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (1881); Cariglia ed altri: Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti (3964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge del senatore Torelli: « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza », già approvati dal Senato in un testo unificato nella seduta del 1° ottobre 1975; e delle proposte di legge dei deputati: Miotti Carli Amalia ed altri: « Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica »; Boffardi Ines ed altri: « Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie »; Berloffa ed altri: « Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie »; Bignardi ed altri: « Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimo degli stupefacenti »; Colucci ed altri: « Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie »; Cariglia ed altri: « Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti ».

Prima di proseguire nella discussione del provvedimento all'ordine del giorno, desidero esprimere, anche a nome delle Commissioni, all'onorevole Rampa, colpito da un grave lutto familiare, le più vive condoglianze.

Desidero inoltre esprimere, anche a nome del Presidente Misasi e da parte di tutti i colleghi, piena solidarietà all'onorevole Pietro Riccio e l'augurio di una pronta e felice soluzione della drammatica vicenda di cui è stato vittima.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo a nome del Governo alla solidarietà ed all'augurio espressi dal Presidente.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione degli articoli del disegno di legge n. 4042, assunto come testo base.

Poiché agli articoli 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

(*Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni*)

Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 12, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma precedente ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Elenco delle imprese autorizzate*)

L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente dal Ministero della sanità sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 15.

(*Obbligo di autorizzazione*)

Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 12 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V della presente legge.

Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni del titolo V della presente legge.

Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.

L'onorevole Zaffanella ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole « del titolo V » *con le altre* « dei titoli VI e VII ».

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. L'emendamento da me presentato prevede una modifica formale della formulazione del quarto comma dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 16.

(*Comunicazione dei decreti di autorizzazione*)

I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati alla Direzione generale di

pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

Uguale comunicazione è effettuata all'ufficio indicato nell'articolo 7.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 17.

(*Requisiti soggettivi per l'autorizzazione*)

Le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 15 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal precedente comma devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

Tuttavia, nel caso di morte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria per non oltre il termine perentorio di tre mesi la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

Il relatore, onorevole Maria Eletta Martini, ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma dopo le parole « di morte » *aggiungere le parole* « o di sostituzione ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, onorevole Eletta Martini.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 18.

(*Rinnovo delle autorizzazioni*)

La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

Nei casi di decadenza di cui al quarto comma del precedente articolo, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Revoca e sospensione dell'autorizzazione*)

In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità, verificatesi anche per colpa del personale addetto.

Nei casi previsti dai precedenti commi, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione della autorizzazione fino a sei mesi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al comando generale della Guardia di finanza.

Nel caso che le irregolarità indicate nel primo comma concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro del-

la sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate*)

Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dal successivo articolo, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*)

Nell'esercizio delle facoltà previste dal precedente articolo, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui al successivo articolo.

Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui alla lettera *f*) del successivo articolo 24.

Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite*)

Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi del precedente articolo sono poste a disposizione del Ministero della sanità che, effettuatane, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(*Commissione per la destinazione degli stupefacenti confiscati*)

È istituita presso il Ministero della sanità la commissione per l'accertamento e la destinazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità.

Detta commissione è costituita con decreto del Ministro della sanità di triennio in triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

MANCO. Non riesco a rendermi conto di quale possa essere l'utilità di questa commissione. Quale funzione può svolgere, ad esempio, il funzionario di pubblica sicurezza o l'ufficiale dei carabinieri chiamato a comporla ?

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Si è già attentamente valutata la ipotesi di abolire tale commissione e si è constatato che, in realtà, essa dovrebbe svolgere dei ruoli estremamente importanti, come il decidere sulla utilizzazione o la distruzione di grossi quantitativi di sostanze confiscate. Quale relatore esprimo parere favorevole al mantenimento degli articoli 23, 24 e 25 di cui l'onorevole Manco ha chiesto la soppressione.

GULLOTTI, *Ministro della sanità*. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole Zaffanella.

MANCO. Ritiro il mio emendamento soppressivo dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(*Compiti della commissione*)

La commissione di cui al precedente articolo ha le seguenti attribuzioni:

a) procede all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

b) determina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope da distribuire gratuitamente alle farmacie di enti ospedalieri e di policlinici universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;

c) determina gli stupefacenti da affidare per la vendita all'Istituto chimico farmaceutico militare;

d) determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea a industrie farmaceutiche per la lavorazione ai fini di renderli idonei alla vendita di cui al punto *c*);

e) destina, per scopo di studio, o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria all'Istituto superiore di sanità e ad istituti scientifici in genere, o per scopo di addestramento alle forze di polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

f) dispone le modalità di distruzione degli stupefacenti non utilizzabili e ne controlla la esecuzione.

La commissione per le attribuzioni di cui alla lettera *a*) si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

MANCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 25.

(*Composizione della commissione*)

La commissione indicata nell'articolo 23 è presieduta da un direttore generale del Ministero della sanità o in sua sostituzione, in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dei ruoli tecnici dello stesso Ministero di qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati dal Ministro della sanità, ed è composta da:

a) un funzionario chimico del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a chimico superiore;

b) un funzionario amministrativo del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a direttore di sezione;

c) un ufficiale chimico farmacista della sanità militare del Ministero della difesa;

d) un ufficiale della Guardia di finanza, designato dal comando generale dell'Arma;

e) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale dell'Arma stessa;

f) un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanità di qualifica non inferiore a ricercatore aggiunto;

g) un funzionario di pubblica sicurezza in servizio presso il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale, designato dal Ministro dell'interno.

In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza la commissione può nominare nel proprio seno una sottocommissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

MANCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera f) *sopprimere la parola:* aggiunto.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 26 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

CAPO I

DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE

ART. 26.

(*Coltivazioni e produzioni vietate*)

Salvo quanto stabilito nel successivo capoverso, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (*papaver somniferum*) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 12, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

Il Ministro della sanità, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8, può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(*Autorizzazione alla coltivazione*)

La richiesta di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi all'Ufficio del medico provinciale competente per territorio e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio di vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.

L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sopprimere le parole: e la vendita dei prodotti ottenuti.

MANCO. All'articolo 26 è stabilito che il ministero può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici, aventi fini di ricerca, a coltivare piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, solo per scopi scientifici, sperimentali o didattici. Ora, all'articolo 27 si prevede la possibilità per questi istituti di svolgere un'attività commerciale.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Può succedere che la produzione ecceda il fabbisogno della ricerca scientifica. Perché distruggere il *surplus* se può servire per usi farmaceutici? È logico che questa vendita sarà sottoposta a controlli.

GASCO. Non ho capito se l'ipotesi prevista dall'articolo 27 è diversa da quella prevista dall'articolo 26.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Si tratta sempre della stessa ipotesi.

MANCO. Si passa dal fine istituzionale, che è la coltivazione e la detenzione per ragioni scientifiche, alla vendita che comunque rappresenta sempre un fatto commerciale.

Potrei anche accettare l'impostazione sostenuta dalla collega Martini Maria Eletta alla condizione che si precisasse che la ven-

dita dei prodotti ottenuti si riferisce alle quantità eccedenti i fini istituzionali.

LA BELLA. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Manco sull'ultimo comma dell'articolo 26 quando si parla di coltivazione delle piante per scopi scientifici, sperimentali o didattici; pertanto ritengo che non abbiano motivo di esistere le preoccupazioni sollevate dall'onorevole Manco.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono contrario all'emendamento Manco.

GULLOTTI, *Ministro della sanità*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole al terzo comma, di cui l'onorevole Manco ha chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

(*Sono approvate*).

L'emendamento Manco è pertanto respinto.

Prima di porre in votazione l'articolo 27 richiamo l'attenzione dei colleghi su due correzioni formali: al primo comma, al posto delle parole « si intendono » si deve leggere « si intende »; inoltre, al secondo comma, al posto delle parole « di vigilanza » si deve leggere « della vigilanza ».

Pongo in votazione l'articolo 27.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 28.

(*Sanzioni*)

Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono confiscate e poste a disposizione del Ministero della sanità.

Il Ministro, anche prima che il provvedimento di confisca divenga definitivo, può ordinare la distruzione delle piante o la loro consegna agli istituti pubblici che possono legittimamente utilizzarle.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(*Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti*)

Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

Indipendentemente dalle ispezioni previste dal precedente comma, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

L'onorevole Manco ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: i militari della guardia di finanza *con le altre:* gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Al terzo comma, sostituire le parole: i militari della guardia di finanza *con le altre:* gli ufficiali di polizia giudiziaria.

MANCO. Non capisco perché non possano procedere a queste ispezioni gli ufficiali di polizia giudiziaria in genere.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione.* Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono sempre intervenire, soltanto che i militari della guardia di finanza hanno il compito specifico, e possono intervenire in modo autonomo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Manco, contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Manco, contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 29.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(*Eccedenze di produzione*)

Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: consentite o tollerate *aggiungere le altre:* e non abbia inoltrato tempestiva denuncia ai competenti uffici di controllo.

MANCO. Può avvenire il caso che una persona colposamente non si accorga di una quantità eccedente, mentre con il mio emendamento chiedo che venga punito, allorché, avendo raggiunta una quantità superiore a quella stabilita, non abbia inoltrato tempestiva denuncia ai competenti uffici di controllo.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione.* Ritengo che la colpa non sussista più nel momento in cui il soggetto invia tempestiva denuncia ai competenti uffici di controllo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco, contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 30.

(*È approvato*).

Propongo di sospendere la seduta e di riprenderla nel pomeriggio.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(*Quote di fabbricazione*)

Il ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al primo comma possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

GASCO. L'articolo 31 e quelli relativi alla distribuzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope riguardano un importante aspetto della materia in discussione, in ordine al quale alcune parziali modifiche sono già state apportate nell'artitcolo 12.

Ho già espresso in sede di discussione dell'articolo 1 il mio profondo dissenso sull'impostazione generale del provvedimento in discussione, perché esso, se verrà approvato senza sostanziali modifiche, è destinato a creare gravi disagi per quanto riguarda il campo dell'utilizzazione degli psicofarmaci, invece di perseguire quello che dovrebbe essere il suo scopo principale, cioè di combattere l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti.

Desidero sapere se il Governo presenterà all'articolo 31 ed agli articoli riguardanti la distribuzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope emendamenti tendenti a limitare i danni che potrebbero derivare per l'uso sanitario delle sostanze psicotrope dalla approvazione senza modifiche di questi articoli.

Ritengo che debbano essere tenute nel dovuto riguardo le osservazioni espresse da esperti, come per esempio il professor Fazio, sulla necessità di creare una distinzione tra la regolamentazione dell'uso di quei farmaci che sono veramente pericolosi e l'uso di quelli che hanno solo un effetto medicamentoso.

PRESIDENTE. Il Governo, sulla base di quanto emerso nell'incontro informale tra i relatori, i rappresentanti dei gruppi e quelli dell'altro ramo del Parlamento ed il Governo stesso, tenutosi prima dell'inizio della odierna seduta, ha deciso di non presentare in linea di massima propri emendamenti.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: « consentite o tollerate », *aggiungere le altre*: « e non abbia inoltrato tempestiva denuncia ai competenti uffici di controllo ».

MANCO. L'emendamento ha le stesse motivazioni di quello analogo presentato all'articolo 30.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono contrario all'emendamento Manco.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Manco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Manco, contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 31.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 32.

(*Autorizzazione alla fabbricazione*)

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel primo comma, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente

che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;

b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(*Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione*)

Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

L'onorevole Gasco ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola « stupefacenti » *sostituire la lettera* « o » *con* « e » *e dopo la parola* « psicotrope » *aggiungere le altre* « comprese nelle tabelle I, II e IV di cui all'articolo 12 ».

Subordinatamente, al primo comma, dopo la parola « psicotrope » *aggiungere le altre* « ad eccezione di quelle contenute nella tabella VI dell'articolo 12 ».

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono contrario agli emendamenti dell'onorevole Gasco.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti Gasco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Gasco.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Gasco.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 33.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 34.

(*Controllo sui cicli di lavorazione*)

Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità previa intesa con il comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vi-

gilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

(*È approvato*).

ART. 35.

(*Controllo sulle materie prime*)

Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III

DELL'IMPIEGO

ART. 36.

(*Autorizzazione all'impiego*)

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal penultimo comma dell'articolo 32, in quanto applicabili.

Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.

Le spese relative agli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

DI NARDO. Lascia veramente perplessi la formulazione del terzo comma dell'articolo 36, che recita: « Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica deve munirsi della relativa autorizzazione ».

Si tratta forse di un'incentivazione alla richiesta di autorizzazione?

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Riconosco la fondatezza dell'obiezione mossa dall'onorevole di Nardo.

Propongo che l'articolo 36 venga momentaneamente accantonato, affinché i relatori possano disporre del tempo necessario a preparare una modifica del testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 36 viene accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO IV

DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

ART. 37.

(*Autorizzazione al commercio all'ingrosso*)

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

La domanda corredata da certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

1) le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;

2) le generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e

l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-*bis* del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

3) l'ubicazione delle sedi, filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo, con l'indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

4) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intendono commerciare.

Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Richiamo l'attenzione su due correzioni formali: al numero 3) aggiungere la parola « delle » prima di « filiali », ferma restando la virgola dopo la parola « sedi », e al numero 4) sostituire la parola « intendono » con « intende ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 con le correzioni formali richiamate dall'onorevole Zaffanella.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 38 e 39 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE

CAPO I

DELLA VENDITA, DELL'ACQUISTO E DELLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 38.

(*Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope*)

La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari o direttori di farmacie, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità.

In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Il contravventore a tale disposizione è punito con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.

I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 12.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

L'invio delle specialità medicinali di cui al quarto comma è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lice cinquecentomila a tre milioni.

(*È approvato*).

ART. 39.

(*Buoni acquisto*)

Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di

farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 40.

(*Confezioni per la vendita*)

Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.

La disposizione che precede non si applica alle preparazioni destinate esclusivamente all'esportazione.

L'onorevole Zaffanella ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

Gli onorevoli Casapieri Quagliotti Carmen e Coccia hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione ».

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN. Questo emendamento si illustra da solo, direi. Stabilisce che nel foglietto che accompagna la confezione farmaceutica siano riportate la composizione, le indicazioni terapeutiche, la posologia e le eventuali controindicazioni del farmaco.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non c'è nessun dubbio sulla validità di queste due proposte. Vorrei solo far notare all'onorevole Zaffanella che in questi giorni, con un decreto ministeriale, si è disposta la revisione di tutti i foglietti illustrativi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 40, di cui l'onorevole Zaffanella ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

Si intende pertanto soppresso il secondo comma dell'articolo 40.

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Casapieri e Coccia.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 41.

(*Modalità di consegna*)

La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

1) personalmente all'intestatario della autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

2) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento dell'identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

3) a mezzo pacco postale assicurato;

4) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 12 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

La comunicazione, di cui al precedente comma, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destina-

tario per l'opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.

Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente comma è punita con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla seguente correzione formale: sostituire all'ultimo comma le parole « stabilite dal » con « del ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41 con la correzione formale proposta dall'onorevole Zaffanella.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 42.

(*Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi*)

I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere ed i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare preparazioni, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti le normali necessità è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: IV e V.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

GASCO. Penso che almeno qui dovrebbe essere tolto il riferimento alle tabelle IV e V: non è possibile mettere allo stesso livello farmaci e sostanze che possono servire da droga.

Tutto ciò comporta certamente delle grosse scomodità per molti malati e non si vede come possa servire ad agevolare la lotta contro la droga che dovrebbe restare l'obiettivo principale di questo provvedimento.

MANCO. Il mio emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 42 è in connessione all'emendamento che avevo presentato al terzo comma dell'articolo 30. In questo caso non esiste nemmeno l'elemento delta colpa, che almeno figurava nell'articolo 30, e pertanto ritengo superfluo il secondo comma.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Circa l'emendamento dell'onorevole Gasco ricordo che il dibattito intorno al fatto che alcune sostanze delle tabelle IV, V e VI possano essere o meno utilizzate come sostanze stupefacenti, anche attraverso soluzioni combinate, è già stato oggetto di una ampia discussione e in effetti ci sono stati pareri discordi.

Si è giunti a questa soluzione, d'accordo con il Governo e altre forze politiche, che è quella di un rigido controllo per quanto riguarda la fase di fabbricazione, preparazione, trasporto e vendita e di una certa attenuazione, come si è visto nell'articolo 12 e si vedrà anche in un successivo articolo, per quanto concerne invece la vendita ai consumatori.

Quindi, c'è il mantenimento di una rigidità anche per un controllo sulla quan-

tità delle sostanze che vengono prodotte e vengono vendute e una attenuazione del controllo per la vendita di queste sostanze ai consumatori.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento Gasco.

GASCO. Vorrei però far rilevare agli onorevoli colleghi la correlazione che esiste tra gli articoli 42 e 43; il provvedimento deve avere una sua organicità dal principio alla fine e non possiamo contraddirci da un articolo all'altro.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Non c'è dubbio che esiste in effetti la correlazione tra gli articoli 42 e 43 cui ha fatto riferimento l'onorevole Gasco; pertanto sono favorevole al suo emendamento ma nel senso di sopprimere il riferimento alla sola V tabella.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Manco, nelle ipotesi cui fa riferimento il secondo comma dell'articolo 42 si tratta di persone che sono in grado di determinare *grosso modo* quale è la quantità di sostanze che possono usare e alla quale devono farsi autorizzare, e pertanto ritengo giusta la rigidità nel colpire quando si eccede in questi approvvigionamenti.

MANCO. Chiedo solo la certezza dell'errore, quindi della colpa o del reato; per queste ragioni vorrei pregare i relatori di prevedere l'ipotesi che abbiamo prevista anche nell'altro articolo.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. In questo caso ci troviamo di fronte ad un atto di leggerezza.

MANCO. Vorrei ricordare che la leggerezza in sede penale è colpa.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi rimetto al parere degli onorevoli relatori.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con l'onorevole Martini Maria Eletta.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Gasco se accetta la correzione del suo emendamento nel senso preannunciato dall'onorevole Martini Maria Eletta.

GASCO. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gasco così modificato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma che l'onorevole Manco ha chiesto di sopprimere, contrari relatori e Governo.

(*È approvato*).

Si intende pertanto respinto l'emendagento soppressivo Manco.

Prima di porre in votazione l'articolo 42, informo gli onorevoli colleghi di un errore materiale. Al secondo comma dopo le seguenti parole « quelle occorrenti » va aggiunta l'altra « per ».

Pongo in votazione l'articolo 42 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 43.

(*Obbligo dei medici chirurghi e dei medici veterinari*)

I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve conte-

nere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: « copia per documentazione ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni previste dai precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Le prescrizioni a persone assistite a regime mutuo-previdenziale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: « copia per l'ente mutualistico ».

Prima di porre in votazione l'articolo 43 informo i colleghi che ci sono due correzioni formali: nel titolo dell'articolo sostituire la parola « Obbligo » con la parola « Obblighi »; al quinto comma sostituire le parole « disposizioni previste dai » con le parole « disposizioni dei ».

È stato presentato dai relatori il seguente emendamento:

Inserire dopo il quarto comma il seguente:

« Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla tabella IV dell'articolo 12 sono prescritte dai medici e dai veterinari con ricetta medica non ripetibile da trattenersi dal farmacista (tabella n. 5 della farmacopea ufficiale) ».

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere la parola: « IV ».

GASCO. Se si accetta l'emendamento dei relatori, a maggior ragione si deve accettare il mio ragionamento. Poiché si dice che le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla tabella IV dell'articolo 12 sono prescritte dai medici, significa che questa norma vale anche per i barbiturici: questo è esattamente il contrario di quello che si dice al primo comma. Secondo me va quindi abolito il riferimento alla tabella IV al primo comma.

ZAFFANELLA, *Relatore per il XIV Commissione*. Mi sembra che la sua osservazione sia abbastanza esatta.

DE MARIA. Anche secondo me il ragionamento dell'onorevole Gasco è valido.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo in attesa che i relatori formulino un nuovo emendamento.

(*Ccosì rimane stabilito*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo aver informato i colleghi di una correzione formale da apportare: al secondo comma sostituire le parole « indicata nel » con la parola « del ».

ART. 44.

(*Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente*)

È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

Il contravventore alla disposizione indicata nel comma precedente è punito con l'ammenda fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 45.

(*Obblighi del farmacista*)

La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 12 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi della identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma secondo dell'articolo 43 e nella quantità e forma prescritta.

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.

Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.

Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

L'onorevole Gasco ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila, sempre che il fatto non costituisca più grave reato ».

O in via subordinata a tale emendamento:

Sopprimere al primo comma la parola « IV ».

Sostituire all'ultimo comma la parola « e » *con l'altra* « o ».

GASCO. Per ciò che riguarda l'emendamento al primo comma penso che il discorso vada visto in relazione all'emendamento presentato dai relatori all'articolo 43 perché è correlativo il modo di prescrivere, di registrare e di scaricare. Non è bene infatti usare due procedure diverse. È necessario unificarle. Può quindi restare inteso che se il riferimento alla tabella IV verrà abolito all'articolo 43, lo si abolirà anche all'articolo 45.

Vorrei poi richiamare la vostra attenzione sull'ultimo comma nel quale si stabiliscono le sanzioni per i farmacisti che non ottemperano a determinate disposizioni di carattere formale, salvo il fatto che compie un più grave reato; faccio il caso di un farmacista che omette di segnare la data sulla ricetta che ritira dal malato: in pratica per questo reato si rischia una pena di due anni di arresto. Mi sembra veramente eccessivo in confronto a quanto dispone per i medici lo articolo 43 e all'articolo 42 che riguarda lo acquisto delle preparazioni di sostanze stupefacenti. In tali articoli sono previste ammende da lire centomila a lire cinquecentomila. Nel caso ora in questione si tratta di un reato contravvenzionale, di una dimenticanza di carattere materiale, di un errore formale che non coinvolge una responsabilità, perché in tal caso si rientrerebbe nelle ipotesi previste da altri articoli.

MUSOTTO. Credo che si potrebbe trovare una soluzione per riconoscere maggiore discrezionalità al magistrato che deve giudicare nel caso specifico.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione.* Dovrebbe rivedere l'articolo in correlazione al 77 dove per i medici che prescrivano in modo abusivo una ricetta sono previste le stesse pene previste dagli articoli 71 e 72 in merito alle attività illecite. Infatti, il medico che prescriva una ricetta di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire otto milioni. È qualcosa di diverso ma serve ugualmente per dimostrare che quando si tratta di medici non si tratta soltanto di far riferimento all'articolo 43, ma anche all'articolo 77. Non si può dimenticare che non è una questione di squilibrio, ma semmai si tratta di ipotizzare se sia giusto o no fare certi paralleli.

Quanto all'emendamento al primo comma esso si pone, in effetti, in correlazione alle decisioni che prenderemo circa l'articolo 43 e va visto in quella sede.

GASCO. L'articolo 77 parla di medici che prescrivono ricette per uso personale non terapeutico, che è un dolo. Qui invece si tratta semplicemente di una mancanza formale, come può essere l'omissione della data.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* In questo articolo 45 si parla sia di mancanze formali sia di mancanze sostanziali.

GASCO. Se c'è dolo, si rientra nelle ipotesi generali. Se un farmacista dà un farmaco non prescritto, rientra nelle ipotesi generali, diventa uno spacciatore di droga da colpire a tutti gli effetti. L'ipotesi prevista dall'articolo 77 è diversa, in quanto è più grave che un medico chirurgo o un medico veterinario rilasci prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico, perché compie un dolo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Avrei qualche tendenza ad associarmi alla teoria dell'alternatività delle cose.

PRESIDENTE. Circa l'emendamento Gasco al primo comma da porre in relazione all'articolo 43 ora accantonato, può restare inteso che si provvederà in sede di coordinamento. Pongo quindi in votazione l'emenda-

mento proposto dall'onorevole Gasco all'ultimo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento all'ultimo comma proposto dall'onorevole Gasco in via subordinata.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 45.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 46.

(*Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili*)

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 12, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura: « spedita il giorno... ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 47.

(*Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro*)

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 12, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario della azienda. Essa deve precisare il nome della azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico provinciale apponendovi la dicitura: « spedita il giorno. . . ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni previste nei precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al quarto comma le parole: « l'infermiere addetto o il capo cantiere » *con le seguenti*: « il titolare dell'azienda ».

MANCO. Questo emendamento si rifà alla normativa, compresa nel nostro codice penale, che stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro che intervengono alla commissione di un reato. La sanzione si applica al medico del cantiere, oppure all'infermiere o in ultima analisi al capo cantiere.

Mi sembra che ci si sia dimenticati della figura del titolare dell'azienda il quale, anche

in caso di omicidio colposo, deve rispondere davanti alla legge.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. La norma in questione non scagiona il titolare del cantiere dalle proprie responsabilità, indica soltanto quali soggetti devono annotare in apposito registro il carico e lo scarico delle sostanze.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il reato consiste, in questo caso, nella mancata esecuzione di certi obblighi prescritti dalla legge. È evidente che la sanzione non può essere applicata che a coloro che hanno contravvenuto a questi obblighi. Poiché, poi, questi obblighi non nascono dalle norme di carattere generale invocate dall'onorevole Manco, ma specificamente da questa legge, possiamo stabilire che passibili delle pene previste siano soltanto coloro che tali obblighi devono osservare.

DI NARDO. È assolutamente pacifico che il nostro ordinamento giuridico ammette, accanto ai reati commissivi, dei reati per presupposto. Questa legge dovrebbe fare eccezione ai princìpi generali, ma nel senso di prevedere responsabilità più estese. Non si spiega, pertanto, l'esclusione della responsabilità del titolare dell'azienda.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Mi pare che il concetto di titolare dell'azienda sia molto vasto. Si potrebbe fare il riferimento, che chiede lo onorevole Manco, anziché sostituendo le parole « infermiere addetto, o il capo cantiere » aggiungendo il riferimento al titolare dell'azienda al principio del comma.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. I relatori hanno presentato il seguente emendamento: *Al quarto comma, prima delle parole*: « il medico », *aggiungere*: « il titolare dell'azienda ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento dei relatori.

MANCO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei relatori.

(*È approvato*).

Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla seguente correzione formale: sostituire, al terzo comma, le parole « previste nei » con « dei ».

Pongo in votazione l'articolo 47 testé emendato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 48.

(*Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso*)

Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

DI NARDO. Sono molto critico su questo articolo perché con la sua indeterminatezza contrasta con lo spirito che informa tutto il disegno di legge, che è di definire minuziosamente i comportamenti leciti ed illeciti, senza lasciare zone di ombra.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Vorrei che mi fosse chiarito il significato del termine « comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Con questo articolo ci si vuol riferire anche a comunità non di lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 48 di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 49.

(*Istituti di ricerca scientifica - Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope*)

Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dal-

l'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato contro al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;

b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;

c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

I contravventori alle disposizioni del precedente comma sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento: *Dopo il primo comma, inserire il seguente* « Le norme del presente articolo non si applicano alle sostanze della tabella VI dell'articolo 12 ».

GASCO. Mi richiamo alle osservazioni formulate da esperti come il professor Fazio e ritengo che dovrebbero essere escluse da questo articolo le sostanze di cui alla tabella VI dell'articolo 12, in quanto dal momento che si afferma che l'autorizzazione viene rilasciata dietro determinazione dei quantitativi da parte dello stesso Ministero, pare assurdo comprendervi anche le sostanze della tabella VI che sono di uso abbastanza comune ai fini della ricerca e della sperimentazione.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono contrario all'emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Gasco.

(*È respinto*).

Comunico agli onorevoli colleghi che al secondo comma al posto della parola « contro », deve leggersi « conto ».

Pongo in votazione l'articolo 49 di cui è stata data precedente lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO V

DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

ART. 50.

(*Disposizioni generali*)

L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

Le norme previste dalla presente legge si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta l'introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotro-

pe salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui al precedente articolo 41.

Le disposizioni previste nei commi precedenti, ad esclusione del primo, si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12.

Comunico agli onorevoli colleghi che al sesto comma al posto delle parole « Le norme previste dalla presente legge » si devono leggere le seguenti « Le norme della presente legge »; all'ultimo comma al posto delle parole « Le disposizioni previste nei commi » si devono leggere le seguenti « Le disposizioni dei commi ».

Pongo in votazione l'articolo 50 di cui è stata data precedente lettura.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO I

DELL'IMPORTAZIONE

ART. 51.

(*Domanda per il permesso di importazione*)

Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.

(*È approvato*).

ART. 52.

(*Importazione*)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

L'eventuale inoltro alla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, all'ufficio di cui all'articolo 7, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

Comunico agli onorevoli colleghi che al secondo comma al posto delle parole « L'eventuale inoltro alla dogana » si devono leggere le seguenti « L'eventuale inoltro dalla dogana ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 53.

(*Sdoganamento e bolletta di accompagnamento*)

La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel penultimo comma del precedente articolo e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della Guardia di

finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data ed il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, l'ufficio di cui all'articolo 7 ed il comando della Guardia di finanza competente.

Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 54.

(*Prelevamento dei campioni*)

Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dal precedente articolo 12 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nei commi seguenti.

Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 40 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 60 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi tre per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I sopra indicata.

I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

Gli onorevoli Martini Maria Eletta e Zaffanella hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma sostituire la seguente parola « 40 » *con l'altra* « 10 »;

Al terzo comma sostituire la seguente parola « 60 » *con l'altra* « 20 »;

Al terzo comma sostituire la seguente parola « 3 » *con l'altra* « 1 ».

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. In pratica la richiesta viene avanzata dall'Istituto superiore di sanità in quanto le quantità che erano state previste nel testo del Senato sono conisderate eccessive rispetto alle necessarie operazioni, e potrebbe verificarsi il caso di eccedenze che non si saprebbe come utilizzare.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento degli onorevoli relatori.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento degli onorevoli relatori.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento degli onorevoli relatori.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 54 quale risulta dopo le modifiche apportate.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi sette articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 55.

(*Analisi dei campioni*)

L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

(*È approvato*).

CAPO II

DELL'ESPORTAZIONE

ART. 56.

(*Domanda per il permesso di esportazione*)

Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.

La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.

(*È approvato*).

ART. 57.

(*Esportazione*)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l'esportazione, e all'ufficio di cui all'articolo 7.

Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nei precedenti commi.

La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

(*È approvato*).

CAPO III

DEL TRANSITO

ART. 58.

(*Domanda per il permesso di transito*)

Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

La domanda deve essere in ogni caso corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di provenienza.

I documenti previsti alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché

vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

(*È approvato*).

ART. 59.

(*Transito*)

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

(*È approvato*).

TITOLO VI

DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

ART. 60.

(*Registro di entrata e uscita*)

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dal precedente articolo 12 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

(*È approvato*).

ART. 61.

(*Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope*)

Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 62.

(*Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie*)

Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego

ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento: *Sopprimere le seguenti parole*: « IV e V ».

GASCO. Ritengo che anche per questo emendamento valgono le considerazioni che ho svolto in precedenza sull'articolo 43 che è stato accantonato e che quindi per una ragione di analogia, anche in questo articolo, si debbano escludere le tabelle IV e V.

Per queste ragioni vorrei proporre agli onorevoli colleghi di voler accantonare tutti gli articoli che hanno dei riferimenti così precisi al fine di procedere successivamente ad un loro coordinamento.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono contrario.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

GASCO. Bisogna che ci intendiamo sulla lingua italiana, perché stiamo votando male. Se all'articolo 43 sarà approvato il comma aggiuntivo dei relatori, a maggior ragione si deve approvare l'emendamento da me presentato a questo articolo.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN. È tutta un'altra cosa; altro è una prescrizione medica, altro è un registro di entrata e di uscita.

GASCO. I colleghi ignorano come avvengono le operazioni di registrazione.

PRESIDENTE. Nella volontà di far procedere il lavoro con spirito di riflessione, propongo di accantonare l'articolo 62.

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 63.

(*Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope*)

Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

(*È approvato*).

ART. 64.

(*Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee*)

Nel registro di carico e scarico previsto dai precedenti articoli 42, 46 e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 95, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e di scarico.

Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

(*È approvato*).

ART. 65.

(*Obbligo di trasmissione di dati*)

Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, devono trasmettere al Ministero della sanità, all'ufficio di cui all'articolo 7 e al medico provinciale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;

c) la quantità e qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;

d) la quantità e qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 66.

(*Trasmissione di notizie e dati trimestrali*)

Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, allo impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni richieste dal presente articolo e dal precedente articolo ovvero fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda da lire centomila ad un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Poiché ad esso non sono stati presentati emendamenti, prima di porlo in votazione informo i colleghi che c'è una correzione formale: al terzo comma sostituire le parole « richieste dal » con le altre « previste dal ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 67.

(*Perdita, smarrimento o sottrazione*)

In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.

Per le farmacie la comunicazione di cui al precedente comma deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

(*È approvato*).

ART. 68.

(*Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati*)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire trecentomila a lire cinque milioni.

(*È approvato*).

TITOLO VII

PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA V E NELLA VI TABELLA

ART. 69.

(*Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni*)

Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 12 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio nonché alla destinazione specifica delle sostanze.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 70.

(*Prescrizioni relative alla vendita*)

Le sostanze incluse nella tabella V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista.

Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

Le operazioni di vendita o di cessione di cui ai commi precedenti debbono essere annotate sul registro copia-ricette previsto dall'articolo 123 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12.

I relatori hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi tre commi con *i seguenti:*

« Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 per la farmacopea ufficiale.

« Le sostanze incluse nella tabella IV dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica ».

L'onorevole De Maria ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere al primo comma dopo le parole: nella tabella V le altre: e nella tabella IV.

Sopprimere il terzo comma.

L'onorevole Casapieri Quagliotti Carmen ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma dopo le parole: nella tabella V *le altre:* e VI.

Sopprimere il secondo comma.

DE MARIA. Vorrei dire ai colleghi che da parte di due esperti qualificati ho ricevuto notizie in merito all'uso dei barbiturici.

Dal professor Fazio ho ricevuto un appunto in cui si mettono in luce i problemi degli ammalati di epilessia, che hanno un continuo bisogno dei barbiturici. Infatti, uno dei cardini essenziali della cura è che il paziente non sospenda il trattamento, altrimenti potrebbe rischiare anche la morte. Si rende pertanto necessario fare un elenco di medicinali che non portano all'assuefazione, cioè gli antiepilettici ad effetto stupefacente.

In un'altra relazione, del professor Longo dell'Istituto superiore di sanità, si chiarisce che la tabella IV contiene l'elenco di sostanze di uso medico molte delle quali con qualità analoghe a quelle comprese nella tabella II, ma con minori possibilità di abuso e con minima farmacodipendenza. Questa stessa relazione richiama testualmen-

te la tabella V, nella quale sono indicate le sostanze comprese nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 che per la loro composizione e per la loro modalità d'uso non presentano pericoli di abuso.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN. Gli emendamenti che ho presentato a nome del gruppo al quale appartengo tendono a rendere più severe le norme di vendita sia per la tabella IV che per la V. È necessario un controllo terapeutico più preciso. In questo modo il Parlamento avebbe l'occasione di prendere un provvedimento nei confronti del consumismo farmaceutico.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. L'emendamento da noi presentato va incontro alle esigenze prospettate dal collega De Maria.

Di fronte alla richiesta da una parte di maggiore liberalizzazione e dall'altra di maggiore rigidità, si è prospettata la possibilità di rendere meno difficile l'acquisto in farmacia di alcune sostanze.

Ricordo all'onorevole De Maria che abbiamo già votato all'articolo 12 un emendamento che escludeva i barbiturici e le sostanze antiepilettiche che non possono essere comprese nelle tabelle IV e V.

In pratica questo emendamento accoglie il terzo comma dell'articolo 70 rendendo molto difficile e problematica da parte del farmacista (qui il collega Gasco sarà d'accordo con noi) la registrazione di una serie di prodotti di uso terapeutico e che comunque non possono essere considerati come sostanze stupefacenti.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei precisare che da un punto di vista professionale le cose dette dal collega De Maria sono esatte e fondate e sollevano una serie di problemi di fronte ai quali non possiamo rimanere insensibili perché l'obiettivo di questa legge è quello di combattere l'uso della droga.

Attualmente in Italia vi sono 300 mila malati che fanno uso di sostanze stupefacenti nel trattamento dell'epilessia. Se non vogliamo mandare tutti questi ammalati negli ospedali psichiatrici, come nessuno di noi vuole, dobbiamo cercare di regolare l'uso della droga senza far loro interrompere bruscamente la somministrazione di detti farmaci.

Mi rimetto senz'altro alla volontà delle Commissioni, ma lasciatemi esprimere la mia opinione. Quando ero direttore di un centro di malati mentali una delle attività principali consisteva nel somministrare ai pazienti, gratuitamente, farmaci stupefacenti che avevano il potere di lenire le sofferenze e soprattutto di impedire che il malato venisse rinchiuso negli ospedali psichiatrici. Spesse volte era il malato stesso che, in compagnia il più delle volte del figlio, veniva presso il centro medico a farsi consegnare il farmaco. Ora, non possiamo sospendere la somministrazione del medicinale o tanto meno consegnarlo al figlio, che è un minore, solo perché così non facendo si contravverrebbe alla legge; dobbiamo invece cercare di andare incontro a questa categoria di malati e alleviare almeno in parte il loro stato mentale.

Chiedo scusa di questa mia breve dichiarazione e concludo affermando che gli emendamenti presentati dai relatori sono sufficientemente coerenti con tutte le esigenze che ho esposto poc'anzi.

DE MARIA. Ritiro i miei emendamenti.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN. Il gruppo comunista si astiene sull'emendamento dei relatori e non insiste sui propri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei relatori.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 70 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 71.

(*Attività illecite*)

Chiunque, senza autorizzazione, produce. fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 80, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire tre milioni a lire cento milioni.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni in-

dicate nel precedente comma, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, di cui all'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la parola: quattro *con la parola:* cinque.

MANCO. Nel primo comma dell'articolo 71, per chi commetta determinati reati, è prevista come pena la reclusione da quattro a quindici anni; lo stesso minimo di pena, quattro anni, è previsto per chi commetta i reati previsti nel secondo comma, certamente più gravi di quelli indicati nel primo comma. L'emendamento da me presentato, tenendo conto di questa differenza di gravità esistente tra le ipotesi di reato previste rispettivamente al primo comma e al secondo comma dell'articolo 71, prevede che, per le ipotesi di reato riguardanti il secondo comma, il minimo della pena sia portato a cinque anni di reclusione.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione.* Sono contrario all'emendamento Manco.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è contrario all'emendamento Manco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 71.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 72.

(*Altre attività illecite*)

Chiunque, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 80, senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, per uso personale non terapeutico di terzi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire otto milioni.

Se taluno dei fatti previsti dal primo comma riguarda modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire centomila a lire sei milioni.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, terz'ultimo rigo, sostituire la parola: due *con la parola:* tre.

Gli onorevoli d'Aquino, Tortorella Giuseppe, Marinelli e Manco hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 79.

Al primo comma sopprimere le parole: per uso personale non terapeutico di terzi.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Chiunque acquista o comunque detiene modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, è punito con la reclusione fino a tre anni, e con la multa da lire centomila a lire due milioni, ove risulti che l'acquisto o la detenzione di dette sostanze siano in funzione dell'uso esclusivamente personale del soggetto ».

Gli onorevoli Casapieri Quagliotti Carmen e Coccia hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le seguenti parole: nelle tabelle II e IV *con le altre:* nella tabella IV.

Alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente: Nel caso di sostanze classificate nella tabella II si applica la pena della reclusione da tre mesi ad un anno e la multa da lire centomila a lire un milione.

L'onorevole Signorile ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: nelle tabelle I e III *aggiungere le seguenti:* e IV.

Al primo comma, sostituire le seguenti parole: non terapeutico di terzi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire otto milioni *con le altre:* non terapeutico di terzi al fine di procurarsi il danaro per acquistare le dosi necessarie al proprio bisogno personale, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da lire centomila a lire ottocentomila.

Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: e IV.

Al secondo comma, sostituire le seguenti parole: da uno a quattro anni e della multa da lire centomila a lire sei milioni *con le altre:* da tre mesi ad un anno e con la multa da lire centomila ad un milione.

Poiché l'onorevole Signorile non è presente si intende che abbia rinunciato ai propri emendamenti.

FELISETTI. Faccio mio l'emendamento sostitutivo al primo comma presentato dall'onorevole Signorile.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Felisetti.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione.* Circa l'emendamento Manco vorrei osservare che portare il minimo della pena detentiva, prevista al primo comma dell'articolo 72, da due a tre anni significherebbe escludere la possibilità che il giudice possa decidere la sospensione condizionale della pena.

Quanto disposto nell'articolo 72, poi – deve essere tenuto presente – è il frutto di una mediazione, operata durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, tra le richieste di coloro che sono favorevoli ad una completa depenalizzazione per per quanto riguarda i piccoli spacciatori e quelle di coloro che auspicano una maggiore severità nei riguardi di quei soggetti che spaccino anche piccole quantità di droga.

MARINELLI. Il gruppo del movimento sociale-destra nazionale ha presentato tre emendamenti.

Il primo tende ad escludere l'esplicito richiamo all'articolo 79. che prevede delle scriminanti. Esso, infatti è del tutto pleonastico: se andiamo a legge gli articoli della parte speciale del codice penale, dove sono previsti i singoli reati, certo non troveremo scritto « fuori delle ipotesi degli articoli 50, 51, 52 53, e 54 ».

Il secondo emendamento è dettato, invece, dalla opportunità di non rendere inefficace il precetto contenuto all'articolo 72 con la previsione, accanto al dolo generico, di un dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di spacciare sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi, d'altro canto estremamente difficoltose ad accertarsi.

Il terzo, che consiste in un comma aggiuntivo – con il quale si prevede la reclusione fino a tre anni per chi acquista o detiene stupefacenti ove risulti che ne faccia uso personale – trova il suo fondamento nella distinzione pacificamente accettata negli ambienti scientifici, tra tossicomane o tossico-dipendente (che è giusto mandare esente da pena perché malato) e consumatore (che non è malato ed è giusto punire con una pena, sia pure diversa da quella prevista per lo spacciatore).

FELISETTI. Desidero illustrare gli emendamenti di cui è stata data testé lettura in riferimento particolare alla misura della pena prevista sia nel primo che nel secondo comma. Intendo osservare che la dicitura iniziale con la quale si fa preciso richiamo – per dire che quelle ipotesi non sono qui considerate – all'articolo 79 mi sembra pertinente, per cui ritengo che debba restare e che quindi non debba essere accolto l'emendamento testé illustrato con il quale si tende ad escludere il richiamo « fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 79 ».

Ritengo che tale richiamo sia opportuno perché, mentre trascuriamo le ipotesi di commercio e trasporto, qui si parla anche della detenzione di stupefacenti; ma mentre la detenzione di cui all'articolo 79 è finalizzata esclusivamente al consumo da parte del detentore, come tale, qui la detenzione è presa in considerazione come momento temporaneo, in funzione di un passaggio al terzo, ed è giusto il richiamo per cui si debba considerare come fuori da questa ipotesi quella di cui all'articolo 79, in quanto – ripeto – qui la detenzione non è prevista in funzione del consumo del detentore, ma il dententore, come dicevo, è considerato come il momentaneo depositario di un bene, di una cosa destinata a terzi.

Per queste ragioni non sono favorevole all'emendamento presentato tendente a sopprimere l'inciso in questione.

Per quanto riguarda l'illustrazione vera e propria degli emendamenti, vorrei dire che al primo comma si prevede che colui che opera nel modo previsto nell'articolo è punito con la reclusione che parte da un minimo edittale di due anni per arrivare a sei anni, con l'aggiunta della multa da lire centomila a lire otto milioni.

Ora, vorrei anticipare un richiamo all'articolo 82 e precisamente ad un emendamento che prevede la esclusione della previsione di obbligatorietà del mandato di cattura limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 72 di cui stiamo discutendo; a questo punto, escludere il mandato di cattura, quindi la detenzione preventiva, vuol dire collocarci in una condizione di considerazione di non gravità dell'ipotesi prevista all'articolo 72, ai fini appunto della esclusione della obbligatorietà del mandato di cattura; per cui cadremmo in una grossa contraddizione in termine se invece in sede di erogazione effettiva della pena, prevedessimo un minimo edittale di pena, così escludendo a priori la possibilità della successiva concessione della sospensione condizionale della pena stessa.

Naturalmente mi rendo conto della diversità tra detenzione preventiva in seguito a mandato di cattura obbligatorio e erogazione della pena in seguito ad un pronunciamento giudiziario.

Poiché è giusto che vi sia una discrezionalità nell'apprezzamento da parte del magistrato, anche in relazione al fatto che la nozione di modica quantità può anche essere abbastanza elastica, propongo che almeno il minimo edittale sia abbassato, in modo da introdurre una possibilità di apprezzamento discrezionale nell'erogazione della pena che non verifichi la possibilità della non carcerazione.

Per concludere chiedo che venga accolto l'emendamento Signorile, che ho fatto mio, nel testo che è stato formulato, ed in subordine chiedo l'abbassamento del minimo edittale della pena a partire da un anno e non da due anni.

COCCIA. Le ragioni dei nostri emendamenti non si discostano dalle motivazioni formulate dall'onorevole Felisetti; in sostanza intendiamo sopprimere il riferimento alla tabella II e introdurre, con un comma aggiuntivo, un diversivo regime sanzionatorio che si muove in direzione di una mitigazione della pena edittale tenendo conto della diversa natura della tabella presa in esame.

MUSOTTO. Non esiste, a mio giudizio, una sostanziale differenza tra le ipotesi previste dall'articolo 72 e quelle previste dallo articolo 79.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'articolo 79 prevede casi in cui la droga serve al soggetto per uso personale, l'articolo 72 quelli in cui serve per uso personale di terzi.

MARINELLI. Gli articoli 72 e 79 non prevedono, come da qualche parte si è detto, due fatti diversi. Il fatto reato è previsto dall'articolo 72 che detta: « chiunque, senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende distribuisce o cede, a qualsiasi titolo anche gratuito modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, per uso personale non terapeutico di terzi, è punito... », mentre l'articolo 79 prevede cause d'esclusione di punibilità. Quanto alla dizione « per uso personale non terapeutico di terzi » noi abbiamo proposto di sopprimerla, ma in ogni caso si tratta di un elemento che può costituire al più dolo specifico.

Ci troviamo insomma di fronte a questa fattispecie: acquisto o detenzione di modica quantità di droga: chi acquista o detiene detta modica quantità, di droga per uso personale di terzi è punito; chi invece l'acquista o la detiene per farne uso personale va esente da pena.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono fatti completamente diversi; è il fine che caratterizza le varie ipotesi.

MARINELLI. Ho detto già le ragioni per le quali non è così. Fra l'altro si parla di « modica quantità » di droga nell'uno e nell'altro caso; accanto alla fattispecie prevista vi è la causa di esclusione della punibilità che si pone come una eccezione alla regola.

Nel campo del diritto penale in proposito noi abbiamo diverse teorie. In ogni caso però la causa di giustificazione esclude il reato.

Vorrei dire all'onorevole Felisetti che, per quanto riguarda l'esclusione del mandato di cattura, fui io per primo, nel corso della discussione sulle linee generali, a proporlo. Infatti, secondo l'articolo 97 può accadere

che l'ufficiale di polizia giudiziaria si trovi di fronte ad una situazione di questo genere e cioè si trovi di fronte a uno il quale ha una « modica quantità di droga » in tasca e debba arrestarlo, perché il mandato di cattura è obbligatorio, o denunziarlo solo al pretore nell'ipotesi dell'articolo 79. Perciò, per non porre un ufficiale di polizia giudiziaria di fronte ad una situazione di questo genere, di fronte alla decisione su una causa di non punibilità, io credo che sia meglio eliminare il mandato di cattura previsto all'articolo 72.

Ma, riguardo alla preoccupazione circa la sospensione condizionale della pena, potrei non condividerla. Sospensione condizionale della pena significa non soltanto che ci si trova di fronte ad un incensurato, ma anche che ci si trova di fronte ad uno che il giudice presume non debba commettere più reati. Ma se ci troviamo di fronte ad un incensurato o ad uno che si ritiene non commetterà più reati le attenuanti generiche sono automatiche. Così avviene nella normale prassi giudiziaria.

In conclusione noi dobbiamo fare una legge che possa servire per debellare una determinata grave situazione; non dobbiamo fare una legge che consenta al reo di sfuggire ai rigori della legge. Per questo mi permetto di insistere negli emendamenti.

MANCO. Vorrei dire qualcosa all'onorevole Felisetti il quale è preoccupato perché non vede concessa la sospensione condizionale della pena con i limiti stabiliti dall'articolo 72 e cioè da due a sei anni. Non vedo perché non dovrebbe essere prevista la sospensione condizionale della pena. Perché c'è la multa? Non capisco perché l'imputato condannato a due anni di reclusione e a centomila lire di multa, non possa usufruire della sospensione condizionale della pena.

FELISETTI. La norma prevede che le due pene si cumulino.

MANCO. Quando un imputato è condannato a due anni di reclusione e ad una multa, il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena?

FELISETTI. No.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Io avevo già avuto modo di esprimere la mia opinione su questo punto mettendo in evidenza l'architettura su cui è impostata l'impalcatura di questo problema, che è stata oggetto di notevole polemica. Le figure che operano in questo campo sembrano tre, dico sembrano perché c'è qualcosa di un po' diverso nella realtà dei fatti; e cioè lo spacciatore, il tossicodipendente ed il piccolo spacciatore. Queste due ultime figure, però, tendono sempre più ad unificarsi fra loro nel senso che il consumatore, per i giochi di mercato che i grossi trafficanti operano, per venire in possesso delle dosi necessarie per il proprio sostentamento psicofisico, si trasforma automaticamente e rapidamente in piccolo spacciatore; in oggetto-soggetto che fa proseliti per riuscire a procurarsii mezzi per potersi sostenere, ma anche perché il tipo stesso di malattia porta il soggetto a crearsi degli amici con i quali partecipare a questo rito.

Da qui la tesi di alcuni che sono d'avviso che la figura del tossicomane dipendente, il quale è costretto a trasformarsi in spacciatore per il suo stato di debolezza psichica, non possa scindersi da quella del grande trafficante di droga.

L'articolo 72 del provvedimento in esame ha voluto distinguere le due figure infliggendo al piccolo spacciatore, che è un tossicomane dipendente, una pena più mite rispetto a quella prevista nelle altre ipotesi.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda il primo emendamento, presentato dal collega onorevole Marinelli, devo affermare che esso non mi trova affatto consenziente in quanto l'articolo 79 contempla tutti i casi in cui è ammessa la detenzione di sostanze stupefacenti.

Sul secondo emendamento, sempre presentato dall'onorevole Marinelli, voglio far presente che ci sarebbe da fare una lunga disquisizione, che credo non sia il caso di fare in questa sede, sull'esatto valore delle parole « uso non terapeutico ».

Ritengo che l'articolo 72 non debba subire alcuna modifica in modo da lasciare un certo margine di discrezionalità al giudice che dovrà poi applicare la legge. Inoltre, accogliendo questo emendamento non faremmo che svilire l'articolo 72 che già prevede, per i contravventori, una pena detentiva che va da 2 a 6 anni ed una pena pecuniaria che va da 100 mila lire a 8 milioni.

Nel terzo emendamento dell'onorevole Marinelli si sostiene che il tossicomane è un malato e, pertanto, sarebbe impossibile

punirlo tenendo conto del suo stato di salute. Al riguardo ribadisco quanto già ho sostenuto nella discussione generale del provvedimento e cioè che il tossicomane dipendente può considerarsi malato ma non al punto da ritenerlo un caso particolare.

Ricordo che l'articolo 79 non esclude la punibilità del tossicomane in quanto lo obbliga a sottoporsi a delle cure.

Il sistema è questo: chi fa uso di droga ha bisogno di un certo tipo di cura ed allora si fa curare, a chi invece non ha bisogno di cure si applicano le sanzioni penali.

La logica del provvedimento in discussione è, a mio giudizio, perfetta. Ciò che ella afferma, onorevole Marinelli, potrebbe essere valido se si potesse parlare di malati, ma io discuto che si possa usare questo termine.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dagli onorevoli Signorile e Felisetti, devo innanzitutto osservare che l'entità delle sanzioni previste dal provvedimento è stata stabilita in base ad una precisa scelta logica; il decidere, ora, di attenuare questa o quella pena significherebbe alterare l'equilibrio di valutazioni attentamente compiute.

Io non vedo, poi, onorevole Felisetti, un collegamento diretto tra il mandato di cattura obbligatorio e la sospensione condizionale della pena; la sospensione condizionale della pena è una cosa ben diversa dal mandato di cattura obbligatorio.

È stato detto in questa sede che i minimi della pena sono eccessivi, ma non bisogna dimenticare che esiste l'autorità giudiziaria che applicherà questa legge. Quale giudice, trovandosi di fronte ad un soggetto che viene incriminato per la prima volta, non concederà delle attenuanti? Lasciamo dunque al giudice il compito di valutare in concreto caso per caso e quindi di determinare la pena più adeguata alla singola situazione, anche per quanto riguarda i piccoli spacciatori.

Per queste ragioni il Governo è contrario anche agli emendamenti presentati dagli onorevoli Felisetti e Signorile e dagli onorevoli Coccia e Casapieri.

FELISETTI. Ritiro l'emendamento.

COCCIA. Ritiro gli emendamenti.

MARINELLI. Insisto sui miei emendamenti.

Non mi sento, infatti, di condividere quanto detto dall'onorevole rappresentante del Governo in merito al fatto che l'articolo 79 preveda un fatto-reato, una fattispecie diversa da quella prevista dall'articolo 72.

L'articolo 79 configura chiaramente delle cause di esclusione della punibilità; basta analizzarne l'impostazione, in tutto simile a quella degli articoli del codice penale che prevedono casi di non punibilità.

Non condivido l'opinione del rappresentante del Governo, secondo la quale i due articoli (72 e 79) ipotizzano due fattispecie, due fatti-reato diversi.

Una circostanza, obbiettiva o subbiettiva, non può valere a tanto. L'articolo 640 del codice penale, ad esempio, prevede che se la truffa è commessa a danno dello Stato o di un ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare oppure, altra ipotesi, se è commessa in modo da ingenerare nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, la pena è aumentata. In questo caso si tratta di una circostanza del reato. Nel caso, invece, di cui all'articolo 79 della legge che ci apprestiamo ad approvare, operano delle cause di esclusione della punibilità, o scriminanti.

Per quanto riguarda il secondo emendamento presentato dal nostro gruppo, vorrei far notare che è motivato dalla necessità di non consentire al piccolo spacciatore di svolgere indisturbato la sua attività sfruttando i margini che la legge lascia scoperti. È colpendo il piccolo che, poi, si arriva al grande spacciatore.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Peccato che specialisti, in materia di lotta allo spaccio di droga, come il commissario Di Francesco, siano di diverso avviso.

MARINELLI. In ultimo vorrei sottolineare l'esigenza di un maggiore approfondimento sui tempi investiti dal disegno di legge in discussione. Se è vero che i colleghi del Senato hanno impiegato tre anni per approvare il testo che ci hanno trasmesso e, quindi, hanno sceverato ogni aspetto del problema, è anche vero che non possiamo rimetterci ciecamente alle loro conclusioni.

PRESIDENTE. Nessuna legge è perfetta, neanche questa lo sarà. Quello che è certo, è che è urgente approvarla perché troppe persone sono in carcere per una legge ingiusta. L'esperienza, poi, ci indicherà con mag-

giore precisione di quanto possano farlo i nostri ragionamenti astratti, i cambiamenti da apportare.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* In precedenza sono stato benevolo con lei, onorevole Marinelli, accordando una parte di verità alle sue tesi. Ora, però, che lei imposta la questione in questi termini dovrei essere più rigido. A parte questo. vorrei far notare che una legge deve contenere direttive il più possibile precise e chiare, tali da lasciare il meno spazio possibile alle congetture del giudice, per questo consiglio di lasciare l'esplicito riferimento all'articolo 79. Ribadisco quindi di essere contrario agli emendamenti Marinelli ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Manco al primo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il primo emendamento Marinelli ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Marinelli ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il terzo emendamento Marinelli ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 72.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 73.

(*Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope*)

Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie, a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12, è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Alla stessa pena è assoggettato chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente, o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce, o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al primo comma.

Le pene previste nei precedenti commi sono aumentate dalla metà ai due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna dell'esercente importa la chiusura dell'esercizio stesso per un periodo da uno a tre anni.

La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare del prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, ove si tratti di esercizi aperti o condotti in base a provvedimenti di quest'ultimo, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Gli onorevoli d'Aquino, Marinelli, Tortorella Giuseppe e Manco hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, quinto rigo, sopprimere la parola: « abituale ».

Al quarto comma, sostituire le parole: « la chiusura dell'esercizio stesso per un periodo da uno a tre anni » *con le seguenti*: « la revoca della licenza ».

MANCO. Vorrei solo sottolineare lo scopo di prevenzione cui assolve la revoca della licenza.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione.* Mi pare che esigenze di tutela della buona fede consiglino il mantenimento della parola « abituale »: occorre dare un po' di tempo a chi ha la disponilità dell'immobile per accorgersi che è luogo di convegno di persone dedite all'uso di stupefacenti.

Per quanto riguarda, poi, il secondo degli emendamenti presentati dall'onorevole Marinelli, mi pare che si chieda una pena troppo severa. Mi pare che sia sufficiente la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a tre anni. È da notare che, quando se ne integri l'ipotesi, si applicano le pene previste per l'associazione a delinquere.

MARINELLI. Non sono d'accordo con l'onorevole Martini Maria Eletta in quanto l'ipotesi della mancata conoscenza esclude il reato per il proprietario della casa in questione, mentre riteniamo che non sia necessario che questa ultima sia lungo di convegno abituale per configurare il reato previsto dall'articolo 73.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Vorrei far riflettere l'onorevole Marinelli sul fatto che è molto difficile la prova in reati di questo genere.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento d'Aquino ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo emendamento d'Aquino ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 73 di cui è stata data precedente lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 74.

(*Aggravanti specifiche*)

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

1) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di età minore o comunque destinate a persona di età minore per uso non terapeutico;

2) se il fatto è commesso da tre o più persone, in concorso tra loro o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere;

3) nei casi previsti dai nn. 2), 3) e 4) dell'articolo 112 del codice penale;

4) per chi ha indotto a compiere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

5) se il fatto è stato compiuto da persona armata o travisata.

Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sè o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità, ha fatto uso di armi.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 112 del codice penale.

Le aggravanti previste dal presente articolo, eccettuata quella indicata nel secondo comma, si applicano anche al delitto previsto dall'articolo 72.

Comunico agli onorevoli colleghi che vi sono due errori materiali: al primo comma, punto 4), al posto della parola « compiere » si deve leggere l'altra « commettere »; al secondo comma, punto 5), al posto della parola « compiuto » deve leggersi l'altra « commesso ».

Pongo in votazione l'articolo 74.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 75.

(*Associazione per delinquere*)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo. non può essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 76.

(*Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope*)

Chiunque induce una persona all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, classificate nelle tabelle I e III di cui allo articolo 12, o svolge comunque attività di

proselitismo, sia pubblicamente che in privato, per l'uso illecito di dette sostanze, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona di età minore.

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 73, favorisce l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella prima parte del presente articolo ovvero se dallo uso trae comunque profitto.

Se il fatto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 12, si applicano le pene previste dai precedenti commi, diminuite da un terzo alla metà.

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere la seguente parola: « comunque ».

Identico emendamento hanno presentato i deputati Casapieri Quagliotti Carmen e Coccia.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Felisetti, identico all'emendamento Casapieri Quagliotti Carmen e Coccia.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 76 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 77.

(*Prescrizioni abusive*)

Le pene previste dai precedenti articoli 71, primo e ultimo comma, e 72 si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

(*È approvato*).

L'onorevole Martini Maria Eletta ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere, dopo l'articolo 77, il seguente:

ART. 77-*bis*.

« La propaganda pubblicitaria di qualsiasi preparazione o sostanza comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12 è vietata. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Per la presentazione di questo articolo aggiuntivo mi sono rifatta al divieto della propaganda che esiste a proposito del tabacco e pertanto ritengo a maggior ragione che debba essere vietata la propaganda pubblicitaria di queste sostanze.

È evidente che con questo articolo non si vuole assolutamente influire né sul problema della ricerca scientifica, né per quanto concerne discussioni ad alto livello.

DE MARIA. Vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che la propaganda dei farmaci è già soggetta al controllo del Ministero della sanità.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. La formulazione dell'articolo è volutamente generale in quanto si vuole comprendere appunto tutti quei prodotti che non cadono sotto il controllo del ministero della sanità.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo con il relatore.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dal momento che esiste già una disposizione di legge che prevede la licenza del Ministero dell'interno, per la pubblicità a mezzo stampa e in qualsiasi altro modo di determinati prodotti, non vorrei che in questo modo si prevedesse una sanzione inferiore.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esiste già un divieto sostanziale di

pubblicità per i farmaci sulla base della legge che ricordava l'onorevole Dell'Andro, solo che il Ministero dell'interno ha trasferito le sue competenze, in questo settore, al Ministero della sanità successivamente istituito.

Vorrei ricordare a me stesso e agli onorevoli colleghi che esistono molte sostanze che vengono sopposte all'autorizzazione del Ministero della sanità per essere messe in commercio ma che non avendo caratteristiche di farmaci veri e propri vengono autorizzati per la pubblicità.

PRESIDENTE. Sulla base delle osservazioni ora formulate l'onorevole Martini Maria Eletta ha ritirato il precedente emendamento ed ha presentato il seguente:

ART. 77-*ter*.

« La propaganda pubblicitaria di qualsiasi preparazione o sostanza comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12 è vietata.

Il contravventore è punito con le sanzioni previste dall'articolo 201, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poichè all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 78.

(*Pene accessorie*)

Con la sentenza di condanna il giudice può disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il divieto di espatrio, nonché, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, il ritiro, per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

La condanna comporta la confisca delle sostanze nonché dei mezzi comunque usati per commettere il reato.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Nicolazzi, Pandolfo e Salvatori hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere il seguente articolo 78-bis:

« Non sono imputabili i sanitari che, a scopo terapeutico, prescrivono medicinali a base di sostanze psicotrope o stupefacenti anche se gli infermi, cui i medicinali stessi siano stati prescritti, li cedono ad altri a titolo gratuito o a scopo di lucro ».

SALVATORI. La presentazione del citato articolo aggiuntivo è giustificata dal fatto che molti medici sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e sono in attesa di processo in quanto da indagini di polizia giudiziaria è emerso che alcuni pazienti, cui erano stati prescritti medicinali a base di sostanze psicotrope o stupefacenti da diversi medici cui si erano rivolti, hanno fatto commercio dei medicinali ad essi prescriti, con regolari ricette, a scopo terapeutico.

È fuori dubbio che in questi casi il sanitario non ha alcuna responsabilità perché non è tenuto a sapere che il paziente si è rivolto anche ad altri medici che hanno prescritto, in base ai risultati della diagnosi, medicinali a base di stupefacenti.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Non credo che un medico che prescriva un certo medicinale ad un ammalato, che poi lo usa a scopo non terapeutico, possa essere imputato e perseguito dalle leggi vigenti. Sono pertanto contrario a questo emendamento.

SALVATORI. Sentito il parere del relatore e visto che anche le Commissioni sono sostanzialmente del suo parere ritiro l'emendamento da me presentato, riservandomi di presentarlo come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 79.

(*Detenzione per uso personale di sostanze stupefanti o psicotrope*)

Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne

uso personale terapeutico, purché la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

Del pari non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uno personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale.

Tuttavia, nel caso indicato dal primo comma, le quantità di sostanze eccedenti le immediate necessità curative debbono essere sequestrate e confiscate.

Sono sempre soggette a sequestro ed a confisca le sostanze, nel caso indicato nel secondo comma.

Il sequestro può essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorità sanitarie locali. La confisca è disposta con decreto del Ministro della sanità.

Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel titolo XI.

L'onorevole Manco ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Sostituire l'articolo 79 con il seguente:*

Non è punibile chi acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di primo uso personale terapeutico, purché la quantità delle sostanze non ecceda le necessità della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto, e sempre che l'acquisto e possesso siano giustificate da certificazioni mediche ».

In via subordinata sopprimere al primo comma le parole: « in modo apprezzabile » e *subordinatamente all'approvazione della prima parte dell'articolo, sopprimere il secondo comma.*

Gli onorevoli D'Aquino, Marinelli, Tortorella e Manco hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« È considerato terapeutico anche l'uso di sostanze di cui al primo comma, fatto, per esigenze fisico-psichiche proprie del suo stato, dal tossicodipendente, che va quindi dichiarato non punibile ove acquisti o detenga le quantità di dette sostanze necessarie e sufficienti per i suoi immediati bisogni ».

Gli onorevoli Signorile e Felisetti hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Per modica quantità di cui ai commi che precedono, si intende il fabbisogno per due giornate, valutato secondo il grado di intossicazione, tramite gli accertamenti disposti dal pretore di cui all'articolo 97, per le sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I, III e IV dell'articolo 12. Del pari per modica quantità si intendono quantitativi inferiori ai venti grammi per le sostanze stupefacenti e psicotrope classificate nella tabella II ».

Gli onorevoli Nicolazzi, Pandolfo, Reggiani e Cariglia hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto comma.

MARINELLI. Vorrei illustrare l'emendamento da me presentato. Io sono molto preoccupato per quanto è stabilito al secondo comma dell'articolo 79 per più ordini di motivi, molti dei quali ho già esposto in un precedente intervento. Noi corriamo il rischio, preoccupandoci dei tossicodipendenti, di non punire coloro che meritano invece di essere puniti. Secondo me è necessario trovare una migliore formulazione. Ci deve pur essere qualcosa che pone in guardia nei confronti della droga, poiché si dice che non è punibile chi illecitamente acquista o detiene delle quantità di sostanze stupefacenti per farne uso personale terapeutico. Come si fa obiettivamente a dire che ci si trova di fronte ad un tossicodipendente e non invece di fronte ad una persona che non merita questa esclusione della punibilità? Potrebbe anche trattarsi di un piccolo spacciatore, il quale nel momento in cui viene sottoposto al controllo dichiara di fare un uso personale della droga di cui in quel momento è in possesso. Questa sua dichiarazione basta per renderlo non punibile. È chiaro che una risoluzione di questo genere non farebbe che aumentare i piccoli spacciatori.

In base a queste ragioni il nostro gruppo ha preparato un emendamento in base al quale da una parte è prevista la sop-

pressione di questo secondo comma e dall'altra una diversa regolamentazione in quanto attiene il tossicodipendente. Abbiamo cercato, attraverso questo emendamento, di trovare una migliore formulazione nei confronti del tossicodipendente, che ha bisogno per la sua crisi di prendere la droga in un momento particolare salvo poi sottoporlo alle necessarie misure di cui all'articolo 99 e seguenti.

Noi chiamiamo questo uso « terapeutico » perché il malato in un determinato momento ha bisogno di quella determinata sostanza per superare la crisi di astinenza che potrebbe portare anche al collasso cardiocircolatorio e alla morte.

Se invece l'articolo dovesse essere approvato nel testo del Senato, noi apriremmo una falla attraverso la quale passerebbe ciò che invece vogliamo colpire. Questa è la mia impressione e non posso far altro che sollecitare gli altri colleghi ad una più profonda meditazione prima di approvare una norma di questa importanza.

FELISETTI. Ho presentato un emendamento insieme all'onorevole Signorile che tende a precisare nella legge il concetto di « modica quantità ». Premetto che non sono d'accordo con l'emendamento testè illustrato perché il fatto di dichiarare non punibile il consumatore di piccole quantità di droga ubbidisce a molteplici finalità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DEL DUCA

FELISETTI. Bisogna tener conto del fatto che il piccolo consumatore non potrà mai denunciare colui che lo rifornisce senza dividerne la stessa sorte. Ecco che sorgono varie componenti, come l'omertà, che rendono sempre più difficile l'opera di colui che intende stroncare ogni legame tra lo spacciatore ed il consumatore.

Ritornando all'emendamento proposto da me e dall'onorevole Signorile devo far notare che, a parer mio, c'è una contraddizione tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 79.

Infatti, mentre nel primo si legge: « . . . allo scopo di farne uso personale terapeutico . . . » nel secondo si dice: « . . . non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantità . . . ». Ora vorrei sapere il perché di questa diversità di apprezzamento, vorrei sapere come si possa tener conto del termine « terapeutico » quando è ammesso l'uso personale, sempre in modica quantità, della droga. Ritengo, quindi, che sia necessario unificare le due espressioni onde evitare diversità di interpretazioni. L'esperienza ci insegna come la diversità di apprezzamento possa influire sulla decisione che viene emessa dal magistrato su parere del medico.

Da ciò nasce l'esigenza di quantificare in termini precisi il concetto di modica quantità. In primo luogo, perché, da un punto di vista soggettivo, secondo il grado di tossicodipendenza, una quantità che è modica per un soggetto può non essere modica per un altro. Il concetto di modica quantità non è oggettivo, ma va riferito alla persona.

In secondo luogo, bisogna tener presente che la modica quantità va calcolata rispetto ad un certo spazio di tempo; parlare di modica quantità implica, ovviamente, il riferimento al concetto di scorta; a meno che non si voglia giungere al limite di considerare modica quantità quella che il soggetto detiene per il consumo orario, ma questo significherebbe creare un incentivo al continuo approvvigionamento da parte del tossicodipendente.

In terzo luogo il concetto di modica quantità va messo in rapporto al meccanismo di applicazione delle disposizioni legislative che ad esso fanno riferimento.

Mi spiego con un esempio: un ufficiale di polizia giudiziaria trova una persona in possesso di una certa quantità di droga. L'ufficiale decide di arrestare la persona, che finisce così subito in prigione, deciderà poi l'autorità competente se il soggetto era o meno in possesso di una modica quantità di droga.

Per queste ragioni penso che la modica quantità debba essere determinata dal legislatore.

L'emendamento da me presentato tende appunto a quantificare il concetto di modica quantità; ciò anche allo scopo di evitare che, una volta divenuto operante il provvedimento in discussione, venga considerata quale modica quantità quella stabilita dal giudice, che potrebbe risultare superiore a quella che il legislatore intende ora indicare.

COCCIA. Pur apprezzando lo sforzo compiuto dall'onorevole Felisetti per risolvere il problema della determinazione del-

la modica quantità, trovo, tuttavia, che la soluzione che ci propone non è convincente.

In realtà, infatti, determinare aprioristicamente in termini quantitativi il concetto di modica quantità potrebbe portare a conseguenze abbastanza gravi rispetto alla fattispecie concreta.

Non sono d'accordo con l'onorevole Felisetti sul fatto che debba essere prevista una diversificazione tra i criteri di valutazione della modica quantità rispetto alle due circostanze per le quali è prevista la non punibilità, quella dell'uso terapeutico e quella dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per quanto riguarda la detenzione per uso personale non terapeutico, il concetto di modica quantità dovrà essere determinato in termini quantitativi dalla giurisprudenza; se fosse il legislatore a prevedere con precisione quale deve essere la quantità di droga da considerare modica, potrebbero verificarsi, in sede di applicazione della legge, conseguenze pericolose.

Conseguenze altrettanto pericolose potrebbe avere l'aver voluto determinare con precisione la modica quantità che si riferisce all'uso personale terapeutico.

Il problema della determinazione della modica quantità indubbiamente esiste ed è stato discusso ampiamente anche al Senato; la sua soluzione è offerta da quanto disposto nell'articolo 97 che prevede, tra l'altro, che il pretore accerti, con l'ausilio di un perito, le proprietà tossiche delle sostanze detenute dal soggetto, in relazione alla personalità fisiopsichica del detentore. Sulla base di questi accertamenti il pretore sarà in grado di stabilire se la quantità di sostanze stupefanti o psicotrope in possesso del soggetto può essere considerata modica e, quindi, se sussistono o meno le cause di non punibilità.

La soluzione offerta dall'articolo 97 pur non essendo forse perfetta, è l'unica risposta che il legislatore può dare al problema della determinazione del concetto di modica quantità in rapporto alla scelta della non punibilità che ha inteso compiere.

Per queste ragioni il gruppo comunista è contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Felisetti.

MANCO. Mi pare che la formulazione dell'articolo 79 presti il fianco a molte critiche.

Essa è essenzialmente contraddittoria. Al primo comma si sostiene che chi detiene o acquista sostanze stupefacenti per farne un uso personale terapeutico, purché la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura, non è punibile. Al secondo comma si stabilisce che del pari non è punibile chi acquista o detiene modiche quantità di sostanze stupefacenti per farne un uso personale non terapeutico. In primo luogo vorrei far rilevare le perplessità che suscita la indeterminatezza dei quantitativi ammessi, nell'una e nell'altra ipotesi.

In secondo luogo non comprendo perché si sia voluto introdurre una distinzione tra le due ipotesi, del malato che fa uso di droga per scopi terapeutici e della persona sana che è mossa da altri scopi, quando non è dato nessun mezzo per consentire al giudice un sicuro accertamento.

In realtà ci si è voluti muovere sulla strada della depenalizzazione dell'uso di stupefacenti, anche se non si è avuto il coraggio di mostrarlo in modo incontrovertibile e si è fatto ricorso a formule equivoche e pericolose.

La diversa formulazione dell'articolo 79 da me chiesta vuole in primo luogo rispondere ad un'esigenza di chiarezza: se si vuole esentare da pena chi fa uso terapeutico di sostanze stupefacenti, occorre che tale uso sia comprovato da certificazioni mediche.

Per quanto riguarda le altre ipotesi, che si vorrebbero esenti da pena, mi pare che il discorso da fare sia di fondo. Come si considera che si avvicina per la prima volta alla droga? Sta bene considerare come un malato il tossicomane e, quindi, curarlo. Chi, invece va a drogarsi perché spinto dalla curiosità o da ragioni turpi non è un malato, ma una persona sana che, ritengo, debba essere punita, a meno che non si pensi che la società di domani debba essere così liberale o liberista da consentire il sistematico ricorso alla droga.

Esistono delle ragioni di prevenzione sociale che consigliano la punizione di chi consuma droga: essa può vincere molte tentazioni, specie tra i giovani, che nascono dalla imitazione e dalla noia.

Si dice che esistono dei casi in cui il drogato è malato solo in parte: non esiste nessuna incompatibilità tra pena e cura, nella misura in cui il soggetto è un malato lo si cura, nella misura in cui non lo è, lo si punisce.

Ecco perché chiedo una formulazione dell'articolo 79 che consenta di avere la prova che una persona è malata e non un asociale che vuole colpire sè e la società.

Ecco perché il nostro emendamento prevedeva una pena minima, una pena irrisoria nei confronti, pur sempre, di un fatto reale.

REGGIANI. Non intendo abusare dell'ospitalità che mi è stata concessa per rispondere ai concetti che sono stati esposti dall'onorevole Manco nel corso del suo intervento.

Il gruppo socialdemocratico aveva presentato un provvedimento che stabiliva l'introduzione di una ipotesi contravvenzionale per l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ritenevamo che la introduzione di queste norme attenuate di reato, anzi per l'esattezza di contravvenzione, poteva concorrere a contenere i limiti di questo fenomeno di estrema gravità; e dobbiamo dire con tutta franchezza che la discussione che si è svolta fino a questo momento e la stessa lettura pura e semplice dell'articolo 79 conferma la nostra ostilità alla depenalizzazione totale.

Conferma questa nostra ostilità perché questa norma è anche contraddittoria, nel senso che si prevede al primo comma l'uso terapeutico e si dice che non è giusto che colui che si accinge all'uso di sostanze stupefacenti venga sottoposto alla responsabilità penale, in quanto si tratta di un malato. Riteniamo che l'introduzione del primo comma e la depenalizzazione nel secondo comma siano disposizioni contraddittorie e, secondo il nostro punto di vista, pericolose.

Pertanto, riteniamo che non sia opportuno istituzionalizzare il diritto di utilizzare le sostanze stupefacenti o psicotrope anche per chi non è malato, cioè per chi non è tossicomane o tossicofilo.

Nel provvedimento al nostro esame, da una parte prevediamo delle ipotesi severe che rendono difficile l'approvvigionamento, l'acquisizione, lo spaccio e il rifornimento di queste sostanze, e poi depenalizziamo, con il secondo comma dell'articolo 79, l'uso individuale di queste sostanze. Per queste ragioni abbiamo presentato il nostro emendamento che tende a sopprimere tutti i commi dell'articolo 79, ad eccezione del primo, e proponiamo di introdurre invece un articolo 79-*bis* con il quale si prevede l'ipotesi contravvenzionale per l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Riprendo il discorso fatto durante la discussione generale facendo presente che l'articolo in esame è il più importante di tutto il provvedimento.

Abbiamo visto come il legislatore dell'altro ramo del Parlamento e come vasti settori dell'opinione pubblica siano stati concordi nell'esprimere parere positivo per depenalizzare il tossicomane, anche in relazione ad una recente sentenza della Corte di cassazione che ha interpretato in senso restrittivo la legge oggi vigente.

Si è ampiamente dimostrato, sia nel nostro paese che in quelli stranieri, come una rigida applicazione della pena, nei confronti del drogato, non risolva in alcun modo il problema. È fuori dubbio che si può risolvere questa grave piaga operando soltanto attraverso cure adatte e non attraverso pene detentive come si è fatto nelle passate legislazioni.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Tralascio la parte a cui ha fatto riferimento l'onorevole Zaffanella nel corso del suo intervento, per manifestare la mia sorpresa per l'intervento dell'onorevole Reggiani, il cui gruppo al Senato ha votato a favore del provvedimento ora al nostro esame.

Per quanto riguarda il discorso di carattere più generale, vorrei dire che a me non pare che il fenomeno sociale della droga sia stato colpito e debellato con la legge che avevamo fino ad oggi, la quale prevedeva comunque e sempre la punibilità di chi faceva uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ora, il discorso della depenalizzazione si paga, dal punto di vista sociale, con la presenza della cura, che non è più soltanto spontanea, ma coatta. Naturalmente, per rendere effettivo questo obbligo abbiamo previsto, in questo d'accordo con il Senato, delle specificazioni più esatte e precise. È evidente che la non punibilità non significa che il fatto in oggetto sia lecito, tanto è vero che nell'articolo 79 si stabilisce la requisizione degli oggetti propri dell'illecito.

Perciò non è vero che c'è una sorta di incitamento alla droga in questo senso, perché quello che configura l'illecito è ciò

che viene trovato in possesso del soggetto prima ancora di valutare o meno la periodicità.

MANCO. Cioè le eccedenze?

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione.* No; tutto quello che viene trovato, viene confiscato. La questione generale è che chi viene trovato in possesso di droga, compie un illecito; è poi il pretore che decide (articolo 97) se la persona in oggetto sia punibile o no. In linea generale è punibile, ma in determinate condizioni non lo è: questo dipende dalla quantità di droga di cui è in possesso.

Non sono poi favorevole ai rilievi circa la distinzione dell'uso della droga in terapeutico o meno, in quanto l'uso terapeutico è facilmente dimostrabile; d'altronde non si può negare che determinati tipi di droga costituiscano, in certi casi, un medicinale: se questo nel caso specifico è vero o meno sarà il pretore, attraverso un perito, ad accertarlo. Sappiamo tutti che sulla ricetta devono essere indicate la posologia e la durata della cura: in base a questi due elementi sarà possibile valutare le eventuali eccedenze. Ora, evidentemente, il caso in cui si vada oltre i limiti prescritti da una terapia richiama un concetto più elastico rispetto all'altra ipotesi, perché l'uso non terapeutico ha in sè un grado di illiceità maggiore, anche se non rilevante dal punto di vista giuridico, ma solo da quello morale.

Ora, se l'uso è terapeutico, le prove sono facilmente individuabili, a meno che non si considerino (proposta di legge D'Aquino ed altri) terapeutiche le sostanze che consentono di uscire rapidamente da situazioni di tossicomania.

Non ripeto le cose già dette dall'onorevole Coccia, ma, quando abbiamo preso contatti con i colleghi del Senato, abbiamo affacciato l'ipotesi in rapporto all'espressione « modica quantità » che la quantità di droga fosse fissata per i piccoli spacciatori; ma i senatori hanno suggerito di lasciare al giudice la possibilità di valutare, in base al grado di tossicità e alla personalità dell'individuo, l'entità del reato e quindi la valutazione da dare all'aggettivo « modica ». La ragione per la quale si è preferito non introdurre uno *standard* minimo, dipende dal fatto che, in tal modo, si sarebbe potuto considerare lecito tutto ciò che era al di sotto di questo *standard.*

Sono poi dell'opinione che non si debba fare una distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti, non perché le prime siano meno pericolose, ma perché esse rappresentano la via più diretta verso le seconde. È innegabile, però, che la distinzione anzidetta dovrà essere quantificata; ma, nello stesso tempo va evitato il rischio che la gente consideri lecita ogni quantità inferiore a quella eventualmente fissata come minima.

Nessuno vuole equiparare questi due tipi di droga sul piano della pericolosità individuale, ma la pericolosità sociale è tale che per quanto riguarda l'uso delle droghe leggere in questo provvedimento (vedi la relazione dell'onorevole Zaffanella), mancando questa diversa qualificazione agli effetti della pena, il fenomeno va visto nel suo complesso sotto un profilo interamente soggettivo.

I drogati fino ad oggi avevano come prospettiva il carcere o l'ospedale psichiatrico ed è chiaro che non hanno mai avuto la possibilità e la capacità di curarsi in maniera definitiva. Oggi, invece, è stato introdotto il concetto che il drogato è un malato che va aiutato, curato e portato verso il recupero. Per questa ragione non va emarginato, anzi gli si deve dare la maggiore fiducia possibile, altrimenti si finirebbe per dare ragione a chi invece li vuole punire.

Chi crede che il drogato vada aiutato al completo recupero sanitario e sociale non può non condividere le linee da me indicate. Del resto, tutti sappiamo che l'enorme diffondersi della droga in questi ultimi anni ha avuto una delle sue cause nella impossibilità, sia da parte dello stesso drogato sia da parte dei suoi familiari, di poter ricorrere a cure efficaci. A me pare che se ci mettiamo in quest'ordine di idee entriamo nel vivo del problema.

Può anche darsi che qualche spacciatore passi attraverso la fitta maglia dei controlli, ma questo non dico sia inevitabile ma almeno prevedibile, in quanto non si può pensare che il traffico di droga cesserà completamente all'atto dell'entrata in vigore della legge.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Dopo le esaurienti e profonde considerazioni della collega onorevole Martini mi resta ben poco

da dire. Dopo aver ampiamente illustrato, in sede di discussione generale, l'opportunità di contemplare o meno la pena nei confronti del tossicomane devo domandarmi a cosa serve la pena nel nostro sistema costituzionale e perché sorge il problema della depenalizzazione.

Noi partiamo da una dichiarazione costituzionale la quale sancisce il principio che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Il tema s'inquadra, innanzitutto, sul piano del sistema costituzionale poiché dobbiamo tener conto di due figure: il singolo e la società.

Il problema sorge proprio per il tossico-dipendente in quanto questo individuo non lede in alcun modo i beni della società, nel qual caso compirebbe un illecito penale, ma arreca un danno alla propria persona.

Ciò premesso, alla depenalizzazione si deve sostituire la cura. Nell'articolo 17 si dice che l'ufficiale di polizia giudiziaria farà rapporto al pretore, il quale deciderà se sottoporre o meno a cura il tossicomane; sorge quindi il vincolo dell'obbligatorietà in quanto è prevista dalla legge l'applicazione della cura come sanzione.

Oltre al richiamo fatto al nostro sistema giudiziario vi è anche l'esperienza, del tutto negativa, fatta dalle leggi precedenti che prevedevano la penalizzazione dell'uso della droga. Tutto questo non ha fatto altro che incentivare la diffusione di sostanze stupefacenti in quanto la sanzione penale è stata uno stimolo, per i giovani, a drogarsi sempre con maggiore frequenza. Ecco allora che il principio costituzionale va convalidato con le osservazioni storiche; le leggi precedenti hanno fallito perché penalizzavano.

Noi scegliamo la strada della cura obbligatoria sicuri che con questa scelta si potranno in futuro ottenere risultati migliori degli attuali.

Tutta la legge è finalizzata a colpire la diffusione della droga alle origini, ina sprendo le pene attuali nei confronti dei grandi spacciatori.

La mancanza della sanzione penale, per il tossicomane dipendente, non comporta una illecità ma certo non essendovi sanzione penale esiste un illecito di altro tipo.

Non si può dire, analizzando il contenuto dell'articolo 79, che non si sia fatta una scelta equilibrata, consapevole e conforme ai princìpi sanciti dalla Costituzione.

Il tossicomane è un soggetto capace di intendere e di volere e quindi imputabile, ha commesso un atto per il quale dovrebbe essere punito, ma per attuare un principio costituzionale, non verrà punito, ma curato.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Felisetti sulla necessità di quantificare il concetto di modica quantità, in quanto, se la modica quantità resterà indeterminata, il soggetto che venga trovato dalle forze dell'ordine in possesso di una piccola quantità di droga correrà il rischio di essere arrestato e tradotto in carcere anche se le sostanze in suo possesso siano destinate al solo uso personale, desidero far notare all'onorevole Felisetti che il suo stesso emendamento, tendente a determinare la modica quantità, non risolverebbe il problema, perché si renderebbero comunque necessari gli accertamenti da parte del pretore previsti dall'articolo 97, ed il soggetto trovato in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope rimarrebbe, nel frattempo, sempre esposto ai rischi ipotizzati dall'onorevole Felisetti.

MUSOTTO. Meglio forse sarebbe stato non fare alcun riferimento al concetto di modica quantità nel prevedere l'impunibilità di chi detenga sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Chi ci avrebbe garantito in questo caso che dietro la figura del consumatore non si sarebbe spesso nascosto lo spacciatore?

Il meccanismo previsto nell'articolo 97 è il più valido per una equilibrata valutazione della modica quantità. Se degli inconvenienti potranno forse verificarsi nella prima fase dell'applicazione di questo provvedimento legislativo, essi saranno presto eliminati non appena si sarà sostituita una giurisprudenza in materia.

Il Governo è quindi contrario all'emendamento dell'onorevole Felisetti e agli altri emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Manco all'articolo 79.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Manco.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento d'Aquino, Marinelli, Tortorella e Manco.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Signorile e Felisetti.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Nicolazzi, Pandolfo, Reggiani e Cariglia.

(*È respinto*).

LA BELLA. Al secondo comma dell'articolo 79 c'è un errore di stampa: c'è scritto « uno » anziché « uso ». Bisogna correggerlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 79 con la correzione dell'errore di stampa indicato dall'onorevole La Bella.

(*È approvato*).

L'onorevole Manco ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente articolo:

ART. 79-*bis*.

Chiunque acquista o comunque detiene quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope per proprio uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a 2 milioni.

La stessa pena si applica nei confronti di chi non risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo precedente.

Esso è precluso.

Gli onorevoli Nicolazzi, Pandolfo Reggiani e Cariglia hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente articolo:

ART. 79-*bis*.

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti articoli è trovato in possesso per uso persona non terapeutico di sostanze contenute nelle tabelle di cui agli articoli 11 e 12, è punito con l'ammenda da 200.000 a 500.000 lire.

In caso di recidiva la pena è dell'arresto da uno a tre mesi.

Anche questo articolo aggiuntivo è precluso.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 21,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO